

TRIBUNALE BOLOGNA

24 MAGGIO 2006

GIUDICE: CICCONE

PARTI: M.T.

(avv.ti Ruffolo, Berti)

SOC. ED. IL MULINO

(avv.ti Sgubbi, Albertazzi)

M.B.S.

*(avv. Bambini)***Identità personale**

- **Attribuzione di gravi reati**
- **Persona dal passato compromesso** • **Opera storiografica**
- **Pubblicazione di notizie tratte da quotidiani dell'epoca** • **Ricerche presso l'Archivio di Stato**
- **Mancanza** • **Illiceità**
- **Sussiste**

Chiunque, anche se autore o condannato per gravi reati, ha diritto a non vedersi attribuire episodi delittuosi o, comunque, fatti che non ha commesso o, in altri termini, alla propria identità personale, vale a dire ad apparire « per quello che è ». Ne deriva che « la stesura di un'opera storiografica non esime l'autore dal dovere di accertare — come avviene nell'esercizio della crona-

ca giornalistica — la veridicità delle notizie fornite, consultando, con particolare scrupolo, tutte le fonti accessibili, in particolare quelle attingibili dall'Archivio di Stato, non essendo sufficiente la riproduzione di notizie, errate, desunte da quotidiani dell'epoca.

Contratto di edizione

- **Clausola di esclusione della responsabilità civile**
- **Nullità per contrasto con norme imperative e di ordine pubblico**

È nulla per contrasto con norme imperative o di ordine pubblico la clausola di un contratto di edizione che esclude, nei rapporti interni, la responsabilità civile dell'editore il quale verrebbe incoraggiato in tal modo a pubblicare con leggerezza notizie inveritiere.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione, notificato in data 21.12.2001, M.T., premesso che nel libro « La svastica a Bologna settembre 1943-aprile 1945 » pubblicato nel ... dal prof. B. — società editrice « Il Mulino », a pag. ... si affermava — contrariamente al vero — che, nell'anno 1944, egli trovavasi ristretto in carcere per scontare una condanna per rapina; che era stato « sottratto » al carcere da tale T. noto torturatore fascista repubblicano dell'epoca e che era stato cooptato dal T. nel reparto speciale dal medesimo comandato, che operava nella c.d. Villa triste, per le sevizie a cui venivano sottoposti i prigionieri; che tali false affermazioni erano da lui considerate diffamatorie, oltreché fortemente lesive della sua reputazione, del suo onore e della propria identità personale e compromettevano gravemente ed irreparabilmente la fiducia del pubblico nella sua affidabilità e correttezza professionale, arrecandogli, in tal modo, un incalcolabile pregiudizio economico, sia in termini di danno emergente, che di lucro cessante, tutto ciò premesso, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Bologna la Società Editrice Il Mulino per vederla condannare, previo accertamento della sua responsabilità, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali in misura non inferiore a L. 1.000.000.000 o, comunque, nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi dal dì del dovuto al saldo; oltre al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di riparazione, adeguata alla gravità dell'illecito ed alla diffusione delle false notizie ex art. 12 Legge Stampa, in misura pari a L. 500.000.000 o nella maggiore o minore di giustizia, con rivalutazione ed

interessi ed oltre all'autorizzazione alla pubblicazione, a spese della convenuta dell'emananda sentenza, anche ex art. 120 c.p.c. e 9 L. 47/48, sui quotidiani « Il Resto del Carlino » e « La Repubblica » per un periodo non inferiore a giorni 30 o, comunque, a quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Si costituiva la Società Editrice Il Mulino deducendo l'insussistenza del reato di diffamazione, già escluso in sede penale con provvedimento di archiviazione e, quindi, la non risarcibilità del danno non patrimoniale e non dovuta la somma richiesta a titolo di riparazione *ex lege* sulla stampa; l'insussistenza del danno patrimoniale in quanto non provato e, comunque, nel merito, l'esclusione di qualsiasi condotta illecita da parte dell'autore dell'opera, essendo gli argomenti trattati di indubbio interesse pubblico, caratterizzati da accenti assolutamente descrittivi ed equilibrati e corrispondenti a verità nella loro sostanza, in quanto preceduti da un'attenta consultazione delle fonti accessibili. Richiedeva, pertanto, la reiezione di tutte le domande svolte dall'attore e, nella denegata ipotesi di accoglimento delle stesse, la chiamata in causa, in qualità di erede del defunto Prof. B. della signora B.S. dalla quale intendeva essere tenuta indenne e manlevata, con vittoria delle spese del giudizio.

Autorizzata la chiamata, si costituiva in causa, la B.S., richiedendo, in primo luogo, respingersi tutte le domande proposte dall'attore in quanto infondate e, comunque in ogni caso, tutte le domande formulate nei suoi confronti dalla società Editrice Il Mulino, con vittoria di spese.

Sottolineava, in sostanza, che le espressioni contestate non avevano contenuto diffamatorio e, comunque lesivo della dignità e dell'identità del T. vuoi perché a talune di esse era stato attribuito dall'attore un significato del tutto estraneo alle intenzioni dell'autore del libro e, vuoi perché sostanzialmente esatte e precedute da un'attenta consultazione delle fonti disponibili e, comunque, frutto in parte, tutt'al più, di imprecisione nell'uso della terminologia giuridica.

Assunte prove per interrogatorio e testi e precisate le conclusioni, all'udienza del 13.11.2003, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE. —L'oggetto del contendere è costituito da alcune affermazioni ritenute dall'attore T. diffamatorie e, comunque, lesive della sua reputazione, del suo onore e della sua identità personale, riportate dal libro « La svastica a Bologna settembre 1943-aprile 1945 » scritto dal prof. B. e pubblicato nel ... della Società Editrice Il Mulino.

Più precisamente, nel primo capitolo, sesto paragrafo, dell'anzidetto libro, si afferma testualmente: « Fu formata e resa attiva una "compagnia autonoma speciale" affidata ad un professionista della violenza, il sergente (N.B. in realtà, era capitano). R.T. che si insediò nella caserma Magarotti ed in una villa di Via Siepelunga, nota questa come "Villa triste" poiché in essa si praticava la tortura con i mezzi più barbari. Consolidato in tempi brevi il suo comando e imposta con la forza la sua incontrastata autorità, egli aggregò alla sua compagnia due ufficiali, i sottotenenti R. e T., sottratto quest'ultimo al carcere dove stava scontando una condanna per rapina e anche il sergente P.R. chiamato il "sergente di ferro" per il suo spietato comportamento ».

Si duole il T. delle affermazioni dell'anzidetto brano che lo riguardano, assumendo in sostanza:

a) non essere vero che egli, nel 1944, stesse scontando una condanna per rapina, ma che trovavasi invece ristretto in carcere in stato di custodia cautelare, dal febbraio al giugno di quell'anno, per il reato di estorsione da cui fu proscioltto in istruttoria con ampia formula con sentenza 29.8.44;

b) non essere vero che egli fosse stato sottratto al carcere per opera del T. ma a seguito di provvedimento del giudice;

c) non essere vero che egli fosse stato aggregato dal T. famigerato reparto speciale che operava a « Villa Triste ».

In altri termini, sostiene il T. che egli non intende negare il suo passato di fascista e, di collaborazionista con i tedeschi, oltrech  di appartenente alla Repubblica di Sal , condividendo le finalit  che ebbero ad ispirare quel movimento e neppure, la necessit  di dover ricorrere talvolta a metodi duri e all'intimidazione, in quanto giustificati dal tempo di guerra e dalla forte tensione esistente tra le opposte fazioni nel periodo della Liberazione, ma che non intende, invece, che la sua figura sia accostata a quella del T. (oltre ad altri personaggi simili del tipo del sergente R.), noto torturatore dell'epoca poi condannato a morte per i suoi crimini, ed ancor prima a quella di un rapinatore (poich  la rapina anche in quell'epoca era un reato infamante) e di un « sottratto al carcere » in modo illegale, essendo stato posto in libert  su provvedimento del giudice.

Ci  premesso, non v'  dubbio che una cos  vasta e controversa materia debba essere trattata sul piano strettamente giuridico, cercando di coglierne gli elementi essenziali e ripudiando, comunque, il ricorso ad un troppo affrettato, e superficiale « giustizialismo », in nome di quel « garantismo » (garantismo e non ipergarantismo) che costituisce un vanto per il nostro ordinamento costituzionale e civile.

In tale ottica, non possono non condividersi due principi:

a) che chiunque, anche se autore o condannato per gravi reati, ha diritto a non, vedersi attribuire episodi, delittuosi o, comunque, fatti che non ha commesso o, in altri termini, alla propria identit  personale, vale a dire ad apparire, « per quello che   »;

b) che la stesura di un'opera storiografica non esime l'autore dal dovere di accertare — come avviene nell'esercizio della cronaca giornalistica — la veridicit  delle notizie fornite, consultando, con particolare scrupolo, tutte le fonti accessibili.

Se cos   , non v'  dubbio che le doglianze del Tossani appaiano, quantomeno in gran parte, fondate. Contrariamente a quanto affermato, il prof. B. avrebbe potuto, infatti, esaminare il provvedimento di scarcerazione emesso in data 30.6.1944 dal magistrato dr. Sangiorgi; la sentenza di proscioglimento emessa dal giudice istruttore in data 29.8.44 e le sentenze in data 7.8.45 della Corte d'Assise straordinaria di Bologna ed, in data 8.1.1947, su rimessione del procedimento da parte della Corte di Cassazione, della Corte d'Assise di Modena, invece di procedere a quella che nella presentazione dell'opera veniva definita una ricostruzione storica estremamente completa ed accurata, sulla base soltanto di quanto riferito da due giornali dell'epoca, tra l'altro, politicamente orientati in senso sfavorevole.

In proposito, ha evidenziato parte attrice nella memoria di replica alle comparse conclusionali; avversarie, che l'art. 21 del D.P.R. 1409/1963, (modificato dall'art. 8 del d.lgs. 30.7.1999 n. 281) affermava testualmente che « i documenti conservati negli Archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili 50

anni dopo la loro data e di quelli contenenti i dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31.12.1996 n. 675 che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare. Anteriormente al decorso dei termini di cui al presente comma, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi; sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito « ed ancora che il comma 2° del medesimo articolo prevedeva che « il Ministro dell'Interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati istituita presso il Ministero dell'Interno, può permettere, se necessario « per scopi storici », la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini indicati nel comma precedente. In tal caso l'autorizzazione è rilasciata a parità di condizioni, ad ogni altro richiedente ».

È del tutto plausibile ritenere, pertanto, che, ove richiesta, l'autorizzazione non sarebbe stata negata, anche in considerazione della personalità e notorietà del richiedente e del lungo tempo ormai trascorso, dalla caduta del fascismo, oltretutto ovviamente delle finalità della domanda.

In tal caso, sarebbe emerso con tutta chiarezza (e si sarebbe evitato di fornire in tal modo notizie inveritiere) che il T. non si trovava ristretto in carcere in quanto scontava una condanna per rapina (reato tipico della delinquenza comune ed ugualmente censurato anche in quell'epoca), ma invece, in stato di custodia cautelare, sia pure per un reato ad essa assimilabile, con una colpevolezza, pertanto, tutta da accertare; che il medesimo nel giugno 1944 era stato scarcerato, non per vie illegali più specificamente, per opera del T. o su pressione del Comando germanico, ma, a seguito di provvedimento del giudice e che egli era poi stato prosciolto per difetto dell'elemento psicologico, con provvedimento del G.I. di Bologna in data 29.8.44 e successivamente, amnistiato con sentenza 8.1.1947 dalla Corte di Assise di Modena, essendosi escluso che avesse agito per fini di lucro personale, ma in esecuzione di ordini provenienti dal comando germanico (amnistia che poteva concedersi solo nel caso di esclusione dello scopo di lucro).

Né assume rilievo come vorrebbero i convenuti la circostanza che nel libro mai si afferma che il T. sarebbe stato liberato manu militari dal T. comunque, per iniziativa del medesimo, a tale ultima conclusione non potendosi, però, non pervenire, avuto, riguardo all'accostamento tra i nomi ed al significato letterale delle espressioni usate.

Con riferimento, pertanto, alle affermazioni secondo cui il T. si sarebbe trovato in carcere per scontare una condanna per rapina e sarebbe stato liberato sostanzialmente ad opera del T. e, quindi, in modo illegale, non par dubbio che l'autore del libro, non verificando accuratamente le fonti più attendibili rappresentate dai provvedimenti giudiziari o, comunque, non richiedendo le relative autorizzazioni per consultarle, lungi dall'essere incorso in una semplice imprecisione di terminologia tecnico-giuridica, pose in essere una condotta diffamatoria, oltretutto lesiva del diritto all'identità personale, ai danni dell'attore, diffondendo notizie certamente non veritiere.

È appena il caso di sottolineare che per la sussistenza del reato di diffamazione è sufficiente, infatti, il solo dolo eventuale e, cioè, la mera con-

sapevolezza della natura lesiva delle espressioni usate per l'altrui reputazione e come non sia ravvisabile, nella fattispecie, l'errore putativo, essendo lo stesso ipotizzabile soltanto quando l'autore dello scritto, prima di diffondere le notizie, abbia fatto tutto il possibile per verificare la veridicità delle stesse e, ciononostante, esse si rivelino poi non corrispondenti alla situazione reale.

Diverso ragionamento deve farsi con riguardo all'altra affermazione secondo cui il T. sarebbe stato aggregato alla Compagnia speciale del T. Pur non essendosi raggiunta alcuna prova certa in proposito, ma soltanto quella dell'esistenza di un rapporto di vicinanza e colleganza tra il T. ed il T. (si veda, in proposito, la vicenda che ha interessato la vedova dell'avv. C.), numerosi elementi — anche se postumi — possono quantomeno giustificare il convincimento, espresso dal prof. B., sia pure sulla sola base dei quotidiani dell'epoca.

In tal caso, infatti, l'esame delle sole fonti attendibili (le decisioni della magistratura) non avrebbero smentito, ma anzi confortato l'assunto, posto che l'appartenenza del T. alla Compagnia del T. veniva affermata nelle richiamate sentenze delle 2 Corti di Assise di Bologna e Modena e certamente depongono, a livello indiziario, in tal senso, talune circostanze accertate nel presente giudizio, quali, ad esempio, la circostanza che il T. avesse un ufficio a « Villa Triste » e, cioè, nella villa ove operava e comandava il T., di cui, pertanto, non poteva non conoscere la condotta brutale; il fatto che l'ingresso alla villa fosse unico; la circostanza che entrambi facessero parte della Polizia Ausiliaria, sia pure — asseritamente — con diverse mansioni e prendessero ordini dalle stesse persone; l'utilizzazione, talvolta, per le operazioni da lui compiute (vedasi, ad esempio, l'arresto della vedova C.) dell'autovettura del T. e la circostanza che mal si conciliano i compiti di polizia annonaria ai quali il T. assume di essere stato addetto con l'incarico di procedere all'arresto di appartenenti come l'avv. C. — al Comitato di Liberazione, pur tenendo conto del fatto riferito dal T. che essa poteva anche ricevere ordini di natura politica; il fatto che la vedova C., arrestata per motivi politici, sarebbe stata trovata secondo la versione del T. nell'edificio di Villa Triste in cui egli aveva un recapito.

In proposito proprio per l'esistenza di tali circostanze, può escludersi la diffusione di notizie palesemente non veritiere e, comunque, la condotta dell'autore del libro ben può giustificarsi, quantomeno, con l'esercizio putativo del diritto di cronaca.

L'ipotizzata sussistenza del reato di diffamazione, sia pure limitatamente alle sole circostanze sopra riferite, esime il giudicante dall'affrontare il problema della risarcibilità del danno non patrimoniale indipendentemente dall'accertamento del fatto reato, come pure rende possibile la riparazione del danno *ex art. 12 legge sulla stampa*.

La liquidazione di tale danno non può che avvenire in via equitativa, in misura, però, molto più ridotta di quanto richiesto. Deve tenersi conto, infatti, della limitata diffusione del libro in contestazione, non certo così estesa e generalizzata come quella di un quotidiano; del lungo tempo trascorso dai fatti; dell'accertato rapporto di vicinanza e colleganza tra il T. ed il T. e della personalità stessa del T. (vedasi, in particolare, duro atteggiamento assunto verso una donna in gravidanza, come la vedova dell'avv. C. ed il rapporto della Questura di Bologna del 17.10.44 — Doc. 24 convenuta) che l'espletata istruttoria ha dimostrato non essere stato

alieno da comportamenti, quantomeno, discutibili, pur se in parte spiegabili con il tempo di guerra.

A tale titolo, sembra equo il riconoscimento per « pretium doloris », in via equitativa, di una somma pari ad euro 25.822,84 (pari a lire 50.000.000), quale risarcimento del danno non patrimoniale e di Euro 25.822,84 (pari a lire 50.000.000) per riparazione conseguente alla diffusione di false notizie *ex art. 12 L. Stampa 47/48*.

Indimostrato appare, invece, il danno patrimoniale, la cui richiesta di liquidazione viene, pertanto, disattesa.

Al contrario, la progressiva espansione dell'attività imprenditoriale del T. che, per sua stessa ammissione, dispone ora di « un impero economico (fattura 150 miliardi l'anno; il prof. T. pur ottantenne, ha un reddito annuo dichiarato di oltre quattro miliardi) » *v. replica a conclusionali dell'attore* denota, invece, che la pubblicazione del libro contenente le sopra citate espressioni aventi contenuto diffamatorio, non ha per nulla inciso, anche per il lungo tempo trascorso dai fatti, sull'attività commerciale del medesimo, né è logicamente pensabile che possa incidere in futuro su tale attività, in modo negativo, la richiesta ed eventuale pubblicazione sui quotidiani di un estratto dell'attuale, sentenza che ha accolto, sia pure in parte, le istanze del T. e che evidenzia circostanze, sostanzialmente a lui favorevoli, mediante un'attenta ricostruzione del suo passato.

Da ultimo vanno considerati i rapporti tra gli eredi del prof. B. e la Casa Editrice Il Mulino, la quale, richiamando apposita clausola contrattuale di esclusione della sua responsabilità intervenuta tra le parti nel contratto di edizione, ha proposto, in via subordinata, azione di regresso o, richiesto comunque, la determinazione, *ex art. 2055 2° comma c.c.*, delle rispettive responsabilità.

La domanda va, però, disattesa.

Ferma restando la responsabilità solidale della convenuta e della chiamata in causa nei confronti dell'attore *ex art. 2055, 1° comma*, (attore che, peraltro, ha concluso nei soli confronti della convenuta) evidente appare — come sostenuto dalla difesa della chiamata in causa — la nullità dell'anzidetta clausola per contrasto con norme imperative o di ordine pubblico rappresentato dalla totale irresponsabilità dell'editore, quale verrebbe incoraggiato, in tal modo, a pubblicare con leggerezza notizie inveritiere, certo, dell'impunità, quantomeno, sul piano civilistico. La norma violata è stata — correttamente individuata nell'*art. 2055 c.c.*, commi 2° e 3° che si richiama a principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, mentre si osserva come non siano stati forniti elementi tali da giustificare la determinazione della misura del regresso in modo diverso da quello previsto dal 3° comma dell'*art. 2055*.

Le spese di lite, nel rapporto T.-Casa Editrice Il Mulino seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, disponendosi la parziale compensazione delle medesime nella misura del 40%, stante l'accoglimento solo parziale, delle domande poste a fondamento dell'atto introduttivo. Integralmente compensate vengono invece le spese di lite nel rapporto convenuta-parte chiamata in causa, legittima dovendosi ritenere, comunque, tale chiamata in causa per gli effetti di cui al citato 3° comma dell'*art. 2055 c.c.* e tenuto conto della reciproca soccombenza.

Per completezza, si sottolinea come la richiesta di manleva ben possa essere avanzata anche in difetto di effettivo esborso, ma anche nella

sola prospettiva eventuale di un tale esborso. (v. Cass. 11.3.1998 n. 2680 Cass. 15.01.2003 n. 490; A. Milano 16.06.1995).

P.Q.M. — a) definitivamente pronunciando:

accerta e dichiara aventi contenuto diffamatorio e, comunque, lesive del diritto all'identità personale di T.M. le affermazioni contenute a pag. ... del libro « La svastica a Bologna — settembre 1943 — aprile 1945 » scritto da B. e pubblicato nel ... dalla Casa Editrice Il Mulino che si riferiscono all'asserita restrizione in carcere di T., nell'anno 1944, per scontare una condanna per rapina, invece che allo stato di custodia cautelare del medesimo per un reato ad essa assimilabile dal quale poi veniva, però, prosciolto dal giudice in istruttoria con provvedimento del 29.8.44 ed alla sua « sottrazione » al carcere attribuita implicitamente a T. e, pertanto, in modo illegale, invece che a provvedimento del giudice in data 30.6.44;

b) condanna, conseguentemente la convenuta Società Editrice Il Mulino al risarcimento, in favore di T.M. dei soli danni non patrimoniali che liquida in Euro 25.822,84 oltre alla somma di Euro 25.822,84 a titolo di riparazione *ex art. 12* Legge sulla stampa, oltre a rivalutazione monetaria da liquidarsi secondo gli indici nazionali Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 31 dicembre 1998 alla data di pubblicazione della sentenza; oltre ad un ulteriore somma per danno da ritardo in misura pari agli interessi legali dal 31 dicembre 1998 sulla somma capitale e successivamente ogni anno sulla somma come sopra rivalutata sino alla data di pubblicazione della sentenza ed oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;

c) autorizza l'attore alla pubblicazione per estratto dell'emananda sentenza anche *ex art. 120 c.p.c.* e 9 L. 47/48, sui quotidiani « Il Resto del Carlino » e « La Repubblica », nonché sul sito « <http://www.mulino.it> » per un periodo di giorni 8 con spese a carico della società convenuta;

d) condanna la Società Editrice Il Mulino alla rifusione in favore di T.M. delle spese di lite, che si liquidano in Euro 350,00 per spese, Euro 2.650,00 per competenze ed Euro 6.000,00 per onorario, oltre ad accessori di legge disponendo la parziale compensazione delle medesime in misura pari al 40%;

e) dichiara che la convenuta Società Editrice Il Mulino ha diritto, ai sensi dell'art. 2055, 2° e 3° comma c.c., al regresso nella misura del 50% nei confronti di B.S. per le somme che fosse costretta a corrispondere in base ai capi b), c) e d) e, conseguentemente condanna B.S. al pagamento in favore della medesima delle anzidette somme, qualora corrisposte;

f) dichiara compensate, le spese di lite nel rapporto Società Editrice Il Mulino.

RICHIAMI DI DOTTRINA E

GIURISPRUDENZA

I. PREMessa: RAPPORTO TRA I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ ED IL DIRITTO DI CRONACA.

Il nostro ordinamento giuridico pone sullo stesso piano di tutela diritti destinati inevitabilmente a collidere tra loro. Si vuole partire da tale riflessione per comprendere il rapporto esistente tra beni quali l'ono-

re, la reputazione e l'identità personale da un lato, e la libera manifestazione del proprio pensiero dall'altro¹.

Ecco allora l'esigenza di operare una sorta di bilanciamento tra interessi costituzionali contrastanti. Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha individuato tre principi affinché il diritto di cronaca, che trova la sua fonte normativa nell'art. 21 della Carta Costituzionale², possa essere considerato legittimo e, quindi, prevalente sui beni prima richiamati e riguardanti la sfera personale del soggetto interessato. Orbene, essi possono essere così riassunti:

- 1) verità o verosimiglianza della notizia pubblicata;
- 2) esistenza di un pubblico interesse alla conoscenza dei fatti medesimi;
- 3) obiettiva e serena esposizione della notizia.

Tuttavia, prima di individuare il reale contenuto dei tre principi ora richiamati, sembra opportuno fare una riflessione, seppure succinta, su quei beni potenzialmente in conflitto con il diritto di cronaca, soffermandoci, in particolare, sul diritto all'identità personale, posto che la sua lesione costituisce oggetto della sentenza in commento.

Non è facile fornire una definizione del concetto di onore, tuttavia, dottrina³ e giurisprudenza⁴ identificano tale bene giuridico nella « *dignità sociale: intesa quest'ultima come stima diffusa nell'ambiente sociale di cui ogni soggetto, seppur in maniera differenziata, gode e che rappresenta per esplicito riconoscimento costituzionale (art. 3) il fondamento del principio di uguaglianza* ». Si è altresì affermato che tale concetto debba essere inteso in senso evolutivo, ossia con riguardo al periodo storico considerato.

Diverso dall'onore è la reputazione definita dalla dottrina come « *l'idea che ciascun individuo diffonde di sé, delle proprie qualità personali, pro-*

¹ Su tale tema, cfr., in dottrina: PSARO, *La diffamazione a mezzo stampa — Profili di risarcimento del danno*, Milano, 1988; BEVERE-CERRI, *Il diritto di informazione e i diritti della persona. Il conflitto della libertà di pensiero con l'onore, la riservatezza e l'identità personale*, Milano, 2006; BEVERE-CERRI, *Diritto di cronaca e di critica*, Roma, 1988; MANNA, *Beni della personalità e limiti della protezione penale*, Padova, 1989; GRIFANTINI, *Cronaca giudiziaria e principi costituzionali*, in AA.VV., *Processo penale e informazione* (a cura di Giostra), Macerata, 2001; POLVANI, *La diffamazione a mezzo stampa*, Padova, 1995; CORASANTI, *Diritto dell'informazione*, Padova, 1999; ZACCARIA, *Diritto dell'informazione e delle comunicazioni*, Padova, 1998; ARMATI-LA CUTE, *Profili penali delle comunicazioni di massa*, 1987; ZENO-ZENCOVICH, *La libertà di espressione, Media, mercato e potere nella società dell'informazione*, Bologna, 2004; DI GIOVINE, *I confini della libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1988; FIORE, *Cronaca giornalistica e delitti contro l'onore*, Napoli, 1967.

² In base all'art. 21, co. 1, della Costituzione « *tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione* ».

³ Cfr., sul concetto di onore, tra gli altri, i seguenti autori: PSARO, *La diffamazione a mezzo stampa — Profili di risarcimento del danno*, Milano, cit., 8 e ss.. Sul concetto di onore, vedasi in dottrina, *ex multis*, BEVERE-CERRI, *Il diritto di informazione e i diritti della persona. Il conflitto della libertà di pensiero con l'onore, la riservatezza e l'identità personale*, cit., 28 e ss.; VASSALLI, *La libertà di stampa e la tutela penale dell'onore*, in *Arch. Pen.*, 1967, 8, Spasari, *Sintesi di uno studio sui delitti contro l'onore*, Milano, 1962, 46.

⁴ Importanti pronunce giurisprudenziali sono le seguenti: Cassazione Penale, sentenza 3 febbraio 1988, in *Riv. Pen.*, 1988, 1185, Cassazione Penale, sentenza 8 luglio 1932, in *Giust. Pen.*, 1933, II, 74; Cassazione Penale, sentenza 14 novembre 1955, in *Gius. Pen.*, 1956, II, 404.

fessionali, morali presso gli altri associati⁵», mentre la giurisprudenza di legittimità sostiene che « la reputazione non risiede in uno stato o un sentimento individuale, indipendente dal mondo esteriore, né tanto meno nel semplice amor proprio: la reputazione è il senso della dignità personale nell'opinione degli altri, un sentimento limitato dall'idea di ciò che, per la comune opinione, è socialmente esigibile da tutti in un dato momento storico⁶ ».

Nel corso del seguente paragrafo, ci soffermeremo sul diritto all'identità personale, analizzando, in modo particolare, il rapporto esistente tra tale bene e il principio della libera manifestazione del pensiero che ben può essere esercitata attraverso la stesura di un'opera storiografica.

2. IL DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE.

Nella sentenza emessa dal Tribunale di Bologna, è stata ravvisata, in capo all'attore, il Sig. M.T., la lesione del diritto all'identità personale⁷, posto che sono state allo stesso associate affermazioni, contenute in un'opera storiografica, non corrispondenti al vero, e, comunque, tali da farlo apparire « per quello che non è ».

Il bene giuridico in questione trova il suo fondamento nell'art. 2 della Carta Costituzionale⁸ e consiste nell'interesse di ciascun soggetto a non vedere alterato, modificato, falsificato il proprio essere nel contesto delle relazioni sociali. La lesione di tale bene può aversi mediante attribuzioni sia peggiorative che migliorative: il risultato è identico laddove ne risulti travisata l'identità del soggetto al quale le stesse si riferiscono.

Può essere utile, a questo punto, ricordare alcune tra le più significative sentenze giurisprudenziali che hanno contribuito, attraverso l'opera interpretativa, a definire il contenuto dello stesso, anche al fine di distinguerlo dagli altri diritti della personalità. Si potrebbe partire da una sentenza relativamente recente per poi andare a ritroso nel tempo:

— « *la lesione del diritto si verifica solo allorquando la rappresentazione del soggetto non sia coerente, secondo un razionale e critico modo di valutazioni, con le azioni compiute dal soggetto stesso.....il diritto all'identità personale è diritto a non vedersi attribuire la paternità di azioni non proprie, di modo che la sua lesione si ha quando ci sia un'infedele rappresentazione della verità individuale con l'attribuzione di azioni non compiute e di qualità e caratteri inesistenti o non desumibili, secondo il comune sentire, dalla condotta rappresentata⁹ »;*

⁵ Sul concetto di reputazione, cfr., in particolare, PSARO, *La diffamazione a mezzo stampa*, cit., 11 e ss.; Polvani, *La diffamazione a mezzo stampa*, cit., 2202; ARMATI-LA CUTE, *Profili penali delle comunicazioni di massa*, cit., 168; BEVERE-CERRI, *Diritto di cronaca e di critica*, cit., 60.

⁶ Cfr. Cassazione Penale, sentenza 28 febbraio 1995, in *Cass. Pen.*, 1995, 2535.

⁷ Sul concetto di identità personale, cfr. PSARO, *La diffamazione a mezzo stampa*, cit., 13 e ss.; BEVERE-CERRI, *Il diritto di*

informazione e i diritti della persona. Il conflitto della libertà di pensiero con l'onore, la riservatezza e l'identità personale, cit., 32 e ss..

⁸ In base all'art. 2 della Costituzione, « *la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale* ».

⁹ Cfr. Corte di Appello di Roma, sen-

— « il diritto all'identità personale è diritto primo e insopprimibile di essere garantito, nella propria posizione all'interno di un contesto sociale, per l'insieme di esperienze e convinzioni che lo differenziano e qualificano rispetto agli altri individui¹⁰ »;

— « il diritto all'identità personale costituisce l'interesse a essere rappresentato nella propria vera identità, cioè a non vedere all'esterno alterato, travisato, offuscato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, quale si era estrinsecato ed appariva, in base a circostanze univoche, destinato ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale¹¹ »;

— « il diritto all'identità personale costituisce il diritto dell'individuo, in via generale, ad essere garantito nella sua posizione politico-sociale e, in via specifica, a vedere rispettata la sua immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le sue convinzioni ideologiche, morali, sociali, politiche che lo differenziano e allo stesso tempo lo qualificano. Con una formula sintetica è diritto a essere se stesso. Il diritto ad essere se stesso può essere paradossalmente leso anche se le attribuzioni non veritiere sono migliorative e non peggiorative¹² ».

Le pronunce giurisprudenziali volte a definire contenuto e limiti del diritto all'identità personale non si esauriscono in quelle riportate sopra, tuttavia, esse avallano il ragionamento seguito dal Tribunale di Bologna in ordine al caso che ha visto, nella qualità di parti contrapposte, da un lato, il Sig. M.T. e dall'altro, la Soc. Editrice..., nonché gli eredi dell'autore dell'opera storiografica « ».

Ed infatti, anche nel procedimento ora ricordato, il Giudice ha considerato come aventi contenuto diffamatorio e, in particolare, lesive del diritto all'identità personale dell'attore, le affermazioni contenute nel libro ora richiamato.

In particolare, Il Tribunale di Bologna ha affermato che « chiunque, anche se autore o condannato per gravi reati, ha diritto a non vedersi attribuire episodi delittuosi o, comunque, fatti che non ha commesso o, in altri termini, alla propria identità personale, vale a dire ad apparire per quello che non è ». Ed allora, il Sig. M.T. è apparso « per quello che non è » laddove si è affermato che:

— durante il 1944 egli fosse in carcere perché condannato per il reato di rapina;

— durante lo stesso anno egli fosse stato illegalmente liberato per mano di T., noto torturatore di quell'epoca;

— in seguito a tale evento, egli fosse stato inserito nel reparto speciale operante a « Villa Triste », luogo conosciuto per le sevizie in esso praticate.

Va sottolineato che l'attore non ha mai negato il fatto di essere politicamente ed ideologicamente vicino al partito fascista nonché ai tedeschi e

tenza 11 febbraio 1991, Rai / Tabacchini, in questa *Rivista*, 1991, 852.

¹⁰ Cfr. Tribunale di Roma, sentenza 14 luglio 1989, Gunnella / La Repubblica, in questa *Rivista*, 1989, 953.

¹¹ Cfr. Cassazione Civile, Sez. I, 22

giugno 1985, Austria / Veronesi, in *Foro It.*, 1985, 2211.

¹² Cfr. Tribunale di Roma, 27 marzo 1984, Pannella / La Repubblica, in *Foro It.*, 1985, I, 201.

che abbia preso parte alla Repubblica di Salò, ma tali dati sono diversi da quelli che emergono dall'opera ed ai quali ora si è fatto riferimento. Gli stessi infatti, contribuendo a costruire all'esterno un'identità personale alterata, falsata, distorta, non corrispondente al vero, finiscono per arrecare una grave offesa a tale bene giuridico.

È proprio sulla base di tale ragionamento che il Tribunale di Bologna ha in via equitativa riconosciuto al Sig. M.T. il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in virtù del contegno *ex adverso* posto in essere.

3. IL DIRITTO DI CRONACA: VERITÀ DELLA NOTIZIA ED USO LEGITTIMO DELLE FONTI DI INFORMAZIONE

In via preliminare, va sottolineato che il bilanciamento tra il diritto di ogni individuo alla tutela dei diritti riguardanti la personalità ed il diritto alla libera manifestazione del pensiero si risolve mediante l'operare di alcune cause di giustificazione¹³. Quest'ultime infatti, eliminando l'antigiuridicità del fatto, rendono inapplicabile, all'autore dello stesso, qualsiasi tipo di sanzione prevista dall'ordinamento giuridico. Gli artt. 50 e seguenti del codice penale disciplinano le esimenti c.d. comuni, applicabili, in linea di principio, a tutti i reati.

Con riferimento al reato di diffamazione¹⁴, disciplinato dagli artt. 595-599 del codice Rocco, la causa di giustificazione che viene maggiormente invocata, al fine di considerare lecita la condotta posta in essere dal giornalista, dal direttore o dall'editore, è il diritto di cronaca, quale specificazione concreta dell'esercizio di un diritto¹⁵, contemplato, quest'ultimo, dall'art. 51 c.p.¹⁶.

Ormai da tempo la giurisprudenza ha fissato i criteri affinché l'esercizio del diritto di cronaca possa essere considerato legittimo e, quindi, prevalente su altri beni pure tutelati dalla Costituzione. Come è stato sottoli-

¹³ Sulle cause di giustificazione, cfr., *ex multis*, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte generale*, Bologna, 2002, 219 e ss., ROMANO, *Cause di giustificazione, cause scusanti e di non punibilità in senso stretto*, in *Riv. It., Dir. e Proc. Pen.*, 1990, 55; GIULIANI, *Le norme di liceità nel diritto penale*, in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, 1974, 812; MARINUCCI, *Fatto e scriminanti*, in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, 1953, 1242 e ss..

¹⁴ In base all'art. 599 c.p. « chiunque, fuori dai casi previsti nell'articolo precedente, comunicando con più persone offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa

non inferiore a euro 516. Se l'offesa è arrecata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate ».

¹⁵ Sull'esercizio del diritto, quale causa di giustificazione, cfr. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte generale*, cit., 233 e ss., MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale*, Padova, 1992, 257; PULITANÒ, *Esercizio di un diritto ed adempimento di un dovere*, in *Dig. Disc. Pen.*, IV, 1990, 320; LANZI, *La scriminante dell'art. 51 c.p. e libertà costituzionali*, Milano, 1983; MALINVERNI, *L'esercizio del diritto: un metodo d'interpretazione*, in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, 1988, 367; CARACCIOLLO, *L'esercizio del diritto*, Milano, 1965.

¹⁶ In base all'art. 51, co. 1, c.p., « l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità ».

neato precedentemente, tali principi sono individuabili nella verità, nella pertinenza e nella continenza della notizia.

Ci si soffermerà, in modo particolare, sul requisito della verità, anche al fine di verificare il rapporto esistente con l'uso legittimo delle fonti di informazione, tema, quest'ultimo, affrontato anche nella sentenza in commento. Sotto tale ottica, va affermato che la dottrina¹⁷ e, con maggior rigore la giurisprudenza¹⁸, ritengono che in tema di diffamazione a mezzo stampa, la causa di giustificazione, rappresentata dall'esercizio del diritto di cronaca, si configura quando la notizia pubblicata *sia vera o almeno sia seriamente accertata*.

Pertanto il giornalista, per poter invocare la anti giuridicità della condotta posta in essere, deve essere accorto sia nello scegliere le fonti di informazione e nel vagliarne caso per caso la loro attendibilità, sia nell'effettuare sulle stesse quei controlli suggeriti dalla diligenza e dalla perizia professionale. Ne deriva, pertanto, l'equivalenza, agli effetti scriminanti, della notizia vera e della notizia seriamente accertata.

A tal proposito, la Suprema Corte che ancora è arroccata su posizioni intransigenti in materia, ha elaborato un vero e proprio decalogo del giornalista sottolineando che non rispettano il requisito della veridicità e, quindi, debbono considerarsi illecite, le cosiddette « mezza verità ». Esse si hanno quando vengono riferiti fatti veri e, contemporaneamente, vengono taciuti altri che muterebbero il senso dei primi.

Oppure allorché si possa parlare di verità alterata, ossia della esposizione di fatti arricchita da allusioni, sottintesi ed espressioni dubitative, elementi, questi, che rendono la narrazione caratterizzata da incompletezza e da squilibrio.

Ed ancora, non può dirsi veritiera una ricostruzione degli avvenimenti realizzata attraverso il travisamento della consecuzione degli stessi o l'omissione di fatti rilevanti o l'enunciazione di altri, ma in modo artificioso.

Al contrario, non determinano il superamento del limite della verità le piccole inesattezze incidenti su semplici modalità o circostanze del fatto che, tuttavia, non modificano la struttura essenziale dello stesso.

E ben vero che l'obbligo di controllare l'attendibilità delle fonti è difficilmente compatibile con le esigenze tecnico-produttive di un'azienda giornalistica moderna. Quest'ultima infatti, proprio per gli stretti tempi connessi alle modalità di svolgimento del suo servizio informativo, per l'organizzazione interna del lavoro, per la legge della concorrenza, non è in grado di assolvere puntualmente l'obbligo di controllo delle fonti di informazione o, in caso contrario, sarebbe impossibilitata a pubblicare tempestivamente la notizia, con innegabili effetti negativi sull'immagine e sul credito della testata.

¹⁷ Sul punto, cfr. G. PUGLIESE, *Diritto di cronaca e libertà di pensiero*, in *Foro It.*, 1958, I, 136; BEVERE-CERRI, *Il diritto di informazione e i diritti della persona*, cit., 136 e ss.; ZENO-ZENCOVICH, *La libertà di espressione, Media, mercato e potere nella società dell'informazione*, Bologna, cit., 19 e ss..

¹⁸ Cfr. Cassazione Penale, Sez. V., sentenza 26 maggio 1983, in *Cass. Pen.*, 1984, 1938; Cassazione Penale, Sez. V., sentenza 15 novembre 1984, in *Cass. Pen.*, 1985, 466; Cassazione Penale, Sez. V., sentenza 27 febbraio 1985, in *Giust. Pen.*, 1986, II, 32.

Sul punto in giurisprudenza non vi è un orientamento concorde. Infatti, da un lato, vi è chi privilegia l'esigenza di garantire l'attualità della notizia, posto che un'indagine rigorosa in merito all'attendibilità delle fonti significherebbe « *non solo intralciare il compito del giornalista, ma inaridire all'origine la vivacità e l'interesse delle notizie che stanno per essere diffuse, togliendo alle stesse quel carattere di attualità che ne rappresenta la nota saliente*¹⁹ ».

Dall'altro, non manca chi ritiene la non eludibilità di tale obbligo di controllo neppure « *per le esigenze di speditezza del servizio di informazione*²⁰ ».

Ad avviso di chi scrive, sembra ritenersi maggiormente conveniente protendere per una soluzione intermedia, avallata, tra l'altro, anche da diverse sentenze giurisprudenziali²¹. Orbene, secondo questo terzo orientamento, l'obbligo di controllo « deve modularsi, in intensità e precisione, sulle esigenze di tempistica e immediatezza del mezzo di comunicazione: quindi, il controllo deve essere più approfondito e preciso se la notizia deve essere diffusa attraverso una pubblicazione periodica, mentre nel caso di pubblicazione attraverso un quotidiano, deve tener conto della primaria importanza che hanno la tempestività e l'immediatezza della pubblicazione ».

Riportando tali riflessioni al caso in commento si comprende anche il secondo principio affermato dal Tribunale di Bologna: « *la stesura di un'opera storiografica non esime l'autore dal dovere di accertare — come avviene nell'esercizio della cronaca giornalistica — la veridicità delle notizie fornite, consultando, con particolare scrupolo, tutte le fonti accessibili* ».

Dalle risultanze processuali non è emerso che la condotta dell'autore del libro si sia ispirata a tali criteri. Egli, infatti, non ha accertato né la veridicità delle notizie riguardanti la persona del Sig. M.T., né ha consultato tutte le fonti accessibili, anzi, al contrario, ha ommesso di farlo.

Del resto, proprio in considerazione della natura dell'opera, definita nella presentazione quale una ricostruzione storica estremamente completa ed accurata, l'autore non poteva sentirsi esonerato dal dovere di accertare in maniera approfondita e precisa tutte le fonti disponibili, invece di basarsi, al contrario, su quel corredo informativo costituito unicamente da due giornali dell'epoca, tra l'altro, ideologicamente sfavorevoli al fascismo. Né poteva dirsi, nel caso concreto, che vi era l'esigenza di pubblicare con tempestività ed immediatezza le notizie inerenti la persona dell'attore.

La giurisprudenza dominante ritiene che le notizie rese pubbliche da altre fonti informative, quali i giornali o le agenzie di stampa, non fanno venire meno, in capo al giornalista, l'obbligo di controllo, « *altrimenti le fonti propolatrici della notizia — attribuendosi reciprocamente credito — finirebbero per rinvenire in se stesse attendibilità*²² ».

¹⁹ Cfr. Tribunale di Roma, sentenza 23 maggio 1956, in *Giust. Pen.*, 1957, II, 823.

²⁰ Cfr. Tribunale di Roma, sentenza 6 aprile 1988, in questa *Rivista*, 1988, 837.

²¹ Cfr., *ex multis*, Tribunale di Bologna, sentenza 28 maggio 1968, in *Crit. Pen.*, 1969, 169.

²² Sul punto, cfr., *ex multis*, Cassazione Penale, Sez. V, sentenza 21 marzo 1991,

Ne deriva, conseguentemente, che l'autore dell'opera storiografica considerata nella sentenza in esame, avrebbe, come del resto sostenuto dallo stesso Tribunale di Bologna, dovuto adempiere con un più elevato grado di diligenza e perizia professionale l'obbligo di controllo in ordine alle fonti delle notizie pubblicate nel testo.

Nella decisione commentata, il Giudice richiama la disciplina sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, così come prevista dall'art. 21²³ del D.P.R. 1409/1963 (modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 281/1999). In base alla disciplina ora richiamata, è possibile, su autorizzazione del Ministero degli Interni, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato competente e udita la commissione per le questioni inerenti la consultabilità degli atti di archivio riservati istituita presso il Ministero medesimo, *per scopi storici*, la consultazione di documenti aventi carattere riservato anche prima della scadenza dei termini che il legislatore ha previsto per il compimento di tal attività. Ha, quindi, concluso il Giudice « è del tutto plausibile ritenere, pertanto, che, ove richiesta, l'autorizzazione non sarebbe stata negata, anche in considerazione della personalità e della notorietà del richiedente e del lungo tempo ormai trascorso dalla caduta del fascismo, oltreché ovviamente delle finalità della domanda ».

4. BREVI CENNI SUL DIRITTO DI CRITICA STORICA²⁴.

Va preliminarmente osservato che il diritto di critica, come quello di cronaca, è tutelato dall'art. 21 della Carta Costituzionale, laddove si fa riferimento al principio della libera manifestazione del pensiero.

Il primo, pure avente effetto scriminante rispetto al reato di diffamazione, non si sostanzia nella mera narrazione dei fatti, bensì si traduce in una interpretazione che rappresenta il punto di vista di chi si esprime. Anche per tale principio sono stati elaborati dalla giurispru-

in *Cass. Pen.*, 1992, 1088; Cassazione Penale, Sez. V, sentenza 13 febbraio 1992, in *Cass. Pen.*, 1993, 1337; Cassazione Penale, Sez. V, sentenza 16 giugno 1980, in *Riv. Pen.*, 1982, 24; Cassazione Penale, Sez. V, sentenza 15 ottobre 1982, in *Cass. Pen.*, 1984, 864; Cassazione Penale, Sez. I, sentenza 24 febbraio 1976 in *Mass. Uff.*, 1976, n. 317. In quest'ultima pronuncia la Suprema Corte ha affermato « la riproduzione su più stampati di un articolo diffamatorio già pubblicato su un altro stampato, non costituisce mera modalità esecutiva i un unico reato di diffamazione già consumato con la prima pubblicazione, ma integra una condotta autonoma sul piano oggettivo e eventualmente anche su quello soggettivo ».

²³ In base all'art. 21 del D.P.R. 1409/1963 ed alle su successive modifiche, « i do-

cumenti conservati negli Archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili 50 anni dopo la loro data e di quelli contenenti i dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996 n. 657 che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare ».

²⁴ Sul tema, cfr., in dottrina, BEVERE-CERRI, *Diritto di cronaca e di critica*, cit., 217. VINCENTI, *Esercizio del diritto di critica e diffamazione a mezzo stampa*, in *Giur. Merito*, 1990, 120; FARAONE, *Tutela della personalità e principio di verità legale*, in *Giur. Merito*, 1987, I, 1191.

denza dei criteri volti a definirne limiti e contenuto, tuttavia, essi si presentano più ampi rispetto a quelli fissati per il diritto di cronaca.

Con particolare riferimento alla critica storica poi, la dottrina²⁵ più accreditata ha innanzitutto sottolineato il ruolo dello storico, precisando che la sua attività di ricerca deve essere diretta alla rievocazione di fatti storicamente rilevanti attraverso l'approfondimento di fonti informative e di documenti volti a confermare o convalidare un'interpretazione dei fatti stessi.

Ne deriva che condizione prima ed essenziale del diritto di critica storica è la verità dei fatti attribuiti al soggetto rispetto al quale è formulato un giudizio. Ecco perché il controllo delle fonti informative deve essere ancora più rigoroso posto che « non si può fare la storia con dubbi ed insinuazioni²⁶ » ed ancora « il giudizio storico non può fondarsi sul convincimento dei più, ma su dati certi ed incontestati e non attribuendo in modo specifico la paternità di un crimine ben preciso in difetto di prove²⁷ ». Del resto, « sono caratteristiche dell'indagine storica anzitutto il metodo scientifico per analisi e sintesi, la raccolta del materiale documentario, lo studio comparato delle fonti²⁸ ».

Anche alla luce delle pronunce ora riportate, appare fondato il ragionamento del Tribunale di Bologna che ha definito integrante gli estremi della diffamazione la condotta tenuta dall'autore dell'opera storiografica. Quest'ultimo infatti, ha attribuito fatti non veri ad un soggetto omettendo di fornire la prova della verità degli stessi. Il suo contegno appare maggiormente censurabile in considerazione della funzione del libro che, giova ribadirlo, veniva presentato quale una ricostruzione storica estremamente completa ed accurata.

In conclusione, è ben vero che la critica storica si può tradurre inevitabilmente in giudizi negativi su un personaggio o una situazione, giudizi obiettivi e non basati su ragioni di odio privato, di faziosità e di astio politico, è ben vero che essa è libera manifestazione del pensiero se vengono rispettati i limiti del « buon costume storiografico », è ben vero che nel concetto di storiografia « non possono essere fatti rientrare il cronachismo volgare, l'aneddotica inconferente o il pettegolezzo²⁹ », ma è altresì vero che il punto di partenza deve essere costituita dalla verità dei fatti e dalla rigosità del controllo delle fonti, soprattutto laddove lo scritto consiste in un'opera storica.

²⁵ Cfr. BEVERE-CERRI, *Il diritto di informazione e i diritti della persona*, cit., 257 e ss.; PSARO, *La diffamazione a mezzo stampa*, cit., 97 e ss..

²⁶ Cfr. Cassazione Penale, sentenza 27 gennaio 1989, in *Cass. Pen.*, 1991, 1447.

²⁷ Cfr. Pretura di Bologna, sentenza 29 novembre 1990, in questa *Rivista* 1991, 623.

²⁸ Cfr. Tribunale di Milano, sentenza 13 giugno 1956, in *Giur. It.*, 1956, II, 314. In tale pronuncia, ancora si legge « fi-

ne dell'indagine storica è d'altro canto la ricerca della verità storica, la interpretazione dei fatti storici, la classificazione di essi quasi sub specie aeternitatis onde desumerne ammaestramenti e ricavarne principi, la spiegazione degli eventi e la riassunzione di essi in una visione unitaria che inevitabilmente risente dell'opinione dello studioso e del critico, ma che pur tuttavia rimane sul piano oggettivo dell'indagine scientifica ».

²⁹ Cfr. ARMATI-LA CUTE, *Profili penali delle comunicazioni di massa*, cit., 168.

5. RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL'AUTORE E DELLA CASA EDITRICE E DANNI RISARCIBILI.

Nella sentenza oggetto della presente nota, il Tribunale di Bologna ha riconosciuto una forma di responsabilità solidale tra l'autore dell'opera storiografica e la casa editrice.

Quest'ultima, infatti, ha richiamato, nei propri scritti difensivi, una clausola contrattuale di esclusione della sua responsabilità definita dal giudice nulla per contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico « *rappresentato dalla totale irresponsabilità dell'editore, il quale verrebbe incoraggiato, in tal modo, a pubblicare con leggerezza notizie inveritiere, certo dell'impunità, quantomeno, sul piano civilistico* ».

La decisione da ultimo riportata non deve sorprendere posto che l'art. 11³⁰ della Legge 8 febbraio 1948, n. 44, recante il titolo « *Disposizioni sulla stampa* » individua, per i danni conseguenti ai reati commessi col mezzo della stampa, una responsabilità solidale tra il proprietario e l'editore da un lato, e il direttore e l'autore dell'articolo dall'altro³¹.

Orbene, la formulazione generica della norma ora richiamata sembra far sorgere responsabilità in capo ai soggetti diversi dall'autore dello scritto sia con riferimento ai danni patrimoniali che a quelli non patrimoniali.

In realtà, l'editore è obbligato per l'intero nei confronti del soggetto danneggiato, ai sensi dell'art. 1292 c.c.³², ma vanta un diritto di regresso nei rapporti interni con gli altri coobbligati, « *graduato sulla gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze derivatene* »³³.

Parte della giurisprudenza³⁴ ritiene che la responsabilità civile dell'editore per i reati commessi col mezzo della stampa si fonda esclusivamente sull'art. 11 della Legge 44/48 e non già sull'art. 2049 c.c., laddove si introduce una forma di responsabilità indiretta posto che « *i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti* ».

Per quanto attiene i danni derivanti dal reato di diffamazione, essi hanno natura patrimoniale e non patrimoniale. Essi possono essere fatti valere in un giudizio civile, sede in cui l'autorità giudiziaria accerta *incidenter tantum* la responsabilità penale dell'autore dell'illecito. È evidente che la responsabilità fatta valere in tale sede ha natura aquiliana, posto che nessun contratto è sorto tra il soggetto i cui diritti della personalità sono stati violati e l'autore del condotta censurabile. Viene innanzitutto in rilievo l'art. 2043 c.c., laddove si stabilisce che « *qualunque fatto do-*

³⁰ L'art. 11, rubricato « *Responsabilità civile* » della Legge Stampa così recita « *per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore* ».

³¹ Sul punto, cfr., in dottrina, PROTETTI, *Giornalisti ed editori nella giurisprudenza*, Milano, 1989.

³² In base a tale norma, rubricata « *Nozione della solidarietà* », « *l'obbliga-*

zione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri. ».

³³ Cfr. Cassazione Penale, sentenza 19 settembre 1995, in questa *Rivista*, 1996, 88.

³⁴ Cfr. quanto riportato nella precedente nota.

loso colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcirlo ».

Con particolare riferimento al danno patrimoniale, in tema di diffamazione è alquanto arduo offrirne la prova, posto che la lesione derivante dalla condotta imputabile all'autore incide su beni non patrimoniali quali sono i diritti della personalità. A tale proposito, la giurisprudenza ha affermato che l'illiceità del contegno di chi manifesta il proprio pensiero debba essere accertata « *provando la diretta incidenza della divulgazione di tale notizia nella sfera patrimoniale del diffamato sotto il consueto profilo del danno emergente o del lucro cessante*³⁵ ».

La dottrina ha operato altresì una ulteriore distinzione tra danno patrimoniale da lucro cessante e danno patrimoniale che « *rimane integrato alla vita di relazione*³⁶ ». Il primo appare ragionevolmente apprezzabile alla luce di indici che convergono in una direzione univoca e che sono individuabili: « *nell'esistenza di un fatto diffamatorio cronologicamente antecedente al diminuito guadagno del danneggiato, in un rapporto di adeguatezza causale tra il fatto e il preteso evento per la capacità qualitativa e quantitativa del prius a cagionare il posterius da valutarsi secondo regole di comune esperienza, nell'assenza di altre cause idonee a cagionare l'evento dannoso* ». Il danno alla vita di relazione invece, consiste nella compromissione peggiorativa dell'attività psicofisica del soggetto diffamato posto che « *dalla condotta diffamatoria deriva una menomazione dell'attitudine ai rapporti interpersonali, con la conseguente perdita di chances* ».

Con riferimento invece, ai danni non patrimoniali derivanti dal reato di diffamazione, la giurisprudenza ha considerato di volta in volta i seguenti elementi: clamore provocato dalle pubblicazioni, posizione sociale del soggetto diffamato, ripercussioni negative sulla sua fama, conseguenze negative nell'ambito familiare, nel lavoro e nella vita di relazione, sofferenza patita per le infamanti accuse. In particolare, sono stati elaborati, in sede di liquidazione in via equitativa del danno, i seguenti criteri: la qualità del soggetto leso, la gravità dell'addebito, l'entità del discredito, la collocazione della notizia, il numero dei lettori³⁷.

Nella sentenza oggetto della presente nota, il Tribunale di Bologna ha riconosciuto l'esistenza di un danno non patrimoniale in capo al Sig. M.T., facendo espresso riferimento al concetto di « *pretium doloris* », conseguente, quest'ultimo, al contegno diffamatorio posto in essere dall'autore dell'opera storiografica. In tal modo, esso è stato ricondotto alle sofferenze morali patite dall'attore nella propria sfera psichica e morale.

Il Tribunale di Bologna ha altresì liquidato, a favore del Sig. M.T., un'ulteriore somma quale riparazione conseguente alla diffusione di noti-

³⁵ Cfr. Tribunale di Roma, sentenza 15 febbraio 1994, in questa *Rivista*, 1994, 728; Tribunale di Roma, sentenza 29 marzo 1993, in questa *Rivista*, 1996, 233.

³⁶ Cfr. POLVANI, *La diffamazione a mezzo stampa*, cit. 295; PSARO, *La diffamazione a mezzo stampa. Profili di risarcimento del danno*, cit., 165 e ss..

³⁷ Cfr. Tribunale di Roma, sentenza 27 marzo 1983, in *Foro It.*, 1984, I, 1187; Corte di Appello di Napoli, sentenza 23 aprile 1992, in questa *Rivista*, 1993, 114; Corte di Appello di Milano, sentenza 23 dicembre 1986, in questa *Rivista*, 1987, 585; Tribunale di Roma, sentenza 30 settembre 1995, in questa *Rivista*, 1996, 239.

zie false ex art. 12 della Legge Stampa³⁸. La norma da ultimo richiamata, prevede una sanzione pecuniaria civilistica accessoria alla condanna per il reato di diffamazione a mezzo stampa. Tuttavia, essa va tenuta distinta dalla sanzione prevista dall'art. 185, co. 2, del c.p. laddove, si prevede che « ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui ».

La giurisprudenza ritiene che l'istituto contemplato all'art. 12 della Legge 44/48 non è finalizzata a risarcire il danno, ma è diretta a rafforzare l'efficacia della responsabilità penale nei confronti di chi commette il reato di diffamazione a mezzo stampa, e ha, quindi, mera funzione sanzionatoria³⁹. Inoltre, la determinazione quantitativa della stessa avviene in via equitativa considerando i seguenti elementi: la non veridicità del fatto disonorevole, la natura del fatto infamante ed il suo strumentale e sistematico sfruttamento per un fine politico, la pluralità dei partecipanti al fatto lesivo, la reiterazione dell'offesa, la delicatezza del ruolo rivestito dal danneggiato, le inevitabili ripercussioni nelle relazioni sociali, la menomazione conseguente sul piano psicologico, la diffusione del giornale⁴⁰.

Per finire, va ricordato che il Tribunale di Bologna ha autorizzato l'attore, ai sensi dell'art. 9⁴¹ della Legge Stampa, alla pubblicazione della sentenza, con spese a carico della Soc. Editrice... Anche con riferimento a tale istituto, la dottrina ritiene che esso abbia natura di sanzione accessoria e non già risarcitoria del danno cagionato attraverso la condotta illecita. In particolare, la pubblicazione della sentenza ha la funzione di integrare e rafforzare la tutela penale del bene⁴²e, conseguentemente, va tenuta distinta dalla quella prevista in via generale dall'art. 186⁴³ c.p., che a pieno titolo può considerarsi mezzo di risarcimento per il danno non patrimoniale cagionato da un reato.

GIUSEPPE GLIATTA

³⁸ In base alla Legge 47/1948, art. 12, rubricato « Riparazione pecuniaria », « nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato ».

³⁹ Cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza 23 dicembre 1986, in questa Rivista, 1987, 585. In tale decisione, sulla sanzione prevista dall'art. 12 della Legge Stampa si precisa « l'importo concesso in sede penale non deve essere pertanto detratto da quanto liquidato a titolo di ristoro del danno ».

⁴⁰ Cfr. Tribunale di Napoli, sentenza 8 aprile 1995, in Corr. Giur., 1985, 1393.

⁴¹ In base alla Legge 44/48, art. 9, co. 1 « nel pronunciare condanne per reato

commesso mediante la pubblicazione in un periodico, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel periodico stesso ».

⁴² Sul punto, cfr. POLVANI, *La diffamazione a mezzo stampa*, cit., 328. L'autore precisa che la natura sanzionatoria della pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'art. 9 della Legge Stampa, non esclude che la stessa « presenti un contenuto obiettivamente riparatorio per il danneggiato, come frequentemente avviene con le pene accessorie che forniscono tutela indiretta agli interessi del soggetto offeso ».

⁴³ In base all'art. 186 c.p., « oltre quanto è prescritto nell'articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato ».